

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II
N. 105-A**RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE
(RELATORE BUCCIARELLI DUCCI)**

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

BOTTONELLI

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 595 DEL CODICE PENALE (DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)*Annunciata il 24 maggio 1949**Presentata alla Presidenza il 12 aprile 1951*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In data 23 aprile 1948 la nominata Teresita Miotti componente il Consiglio di Amministrazione dell'E. C. A. di Bologna sporgeva querela per diffamazione, a mezzo della stampa, concedendo la più ampia facoltà di prova, contro il deputato Bottonelli Giovanni e Mario Maffei, entrambi redattori responsabili del giornale frontista *La squilla e la lotta*, perché, in un articolo pubblicato nel n. 4 del 10 aprile 1948 di detto periodico, le si attribuiva la perfida manovra di avere svolto pressioni sul Governo, affinché facesse mancare i fondi all'E. C. A. di Bologna.

La Giunta, alla unanimità, ha condiviso il criterio che, quando si verta in materia di diffamazione e quando il querelante abbia

concesso ampia facoltà di prova, debba essere concessa l'autorizzazione a procedere, per dar modo all'offeso di tutelare il proprio onore. Poiché però nella specie, essendo redattore responsabile del giornale contenente l'articolo diffamatorio oltre al deputato Bottonelli anche il signor Mario Maffei, la Giunta ritiene di non concedere l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Bottonelli giacché rimane ugualmente salvaguardato il diritto della querelante di poter tutelare il proprio onore in occasione del regolare procedimento penale contro il Maffei, a conclusione del quale potrà essere stabilita la fondatezza o meno delle affermazioni contenute nell'articolo diffamatorio.

BUCCIARELLI DUCCI. *Relatore.*

1

2